



**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SOVRANITA'ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

Area Calamità e Strumenti Finanziari, Promozione e Innovazione

Moria del kiwi

Indicazioni procedurali per la richiesta dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5
comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102

Premessa

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 524137 del 7 ottobre 2024, è stata dichiarata l'eccezionalità della moria del kiwi nel territorio della regione Lazio. Per accedere agli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto di declaratoria, avvenuta il **15 ottobre 2024**.

Ad integrazione delle procedure indicate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con circolare prot. n. 536360 dell'11/10/2024, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni procedurali ed organizzative.

Presentazione delle domande di aiuto

Le domande per la richiesta dei benefici vengono redatte sull'apposita modulistica, approvata con la circolare MASAF prot. n. 536360 dell'11/10/2024.

Le domande conformi al modello approvato, compilate con le informazioni pertinenti e completate della documentazione prevista, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del MASAF di declaratoria di eccezionale evento calamitoso, presso le seguenti strutture competenti per territorio:

- ADA di Latina competente per i territori ricadenti nelle provincie di Latina.

Indirizzo PEC: adalatina@pec.regione.lazio.it;

- ADA di Roma competente per i territori ricadenti nella provincia di Roma.

Indirizzo PEC: adaroma@pec.regione.lazio.it.

Controlli di ricevibilità

I controlli di ricevibilità dovranno riguardare i seguenti requisiti:

- le domande di aiuto, redatte secondo il modello approvato con circolare MASAF n. 536360 dell'11/10/2024, devono essere presentate presso l'Area decentrata Agricoltura competente per territorio;
- presentazione delle domande entro il termine previsto;
- sottoscrizione della domanda da parte del titolare dell'azienda o del suo legale rappresentante;
- compilazione della Tabella 1 – “Calcolo danno alle produzioni” all'interno del modello di domanda;

Verifica della PLV e della superficie coltivata a kiwi

Sulle domande presentate dovrà essere verificato:

- che il valore della PLV media ordinaria sia contenuto entro i limiti massimi rappresentati dagli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021 e 2022, dalle rese benchmark e dai prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero. Eventuali domande con valori di PLV media ordinaria eccedenti i limiti sopra indicati saranno selezionate per il controllo a campione;
- corrispondenza superficie coltivata a kiwi nel 2023 con quanto risultante dal Fascicolo aziendale. In caso di discordanza le domande saranno selezionate per il controllo a campione.

Compatibilità con le stime di danno

Compatibilmente con quanto previsto nel paragrafo 3.6.6 dell'allegato alla DGR n. 10/2017 (*Controlli amministrativi nella fase istruttoria*), la percentuale di danno risultante dalle domande di aiuto deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio ed approvate con la proposta di declaratoria dalla Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori.

Le Aree Decentrate interessate dovranno far pervenire l'elenco delle domande considerate ricevibili utilizzando il modello excel predisposto dalla competente Struttura della Direzione regionale, entro il termine del 6 dicembre 2024.

Controlli a campione

Sulle domande estratte a campione, le ADA dovranno effettuare i controlli sui dati e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 inseriti in domanda.

I requisiti di ammissibilità prevedono, oltre a quanto controllato in fase di ricevibilità, le seguenti condizioni:

- sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:
 - a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 52) del regolamento (UE) 2022/2472;
 - b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2472;
 - c) le imprese in difficoltà, , ad eccezione di quelle che lo sono diventate a causa delle perdite o dei danni causati dalla moria del kiwi verificatasi nel corso della campagna 2023, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, lett. h) punto ii) del medesimo regolamento;
 - d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori).

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, a copertura del rischio moria del kiwi, ai sensi del piano gestione dei rischi 2023 (approvato con D.M. n. 64591 dell'8 febbraio 2023).

Ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del D.lgs. 102/2004, gli aiuti concessi sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.